

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile

Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

ORIGINALE

RG.12671/2016

Udienza art. 700 c.p.c.: 12/01/2017

Giudice : Dott. MARTELLO

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

su ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c.

OGGI 10 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GIUSEPPE DE MARCO

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, **l'Ambito Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Avv. Emanuela Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Resistente

contro

RAMETTA ADRIANA (RMTDRN73E56I256M) nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 16/05/1973, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via S. J. Escrivà 1, prima retta nord, rappresentata e difesa **dall'avv. Alessandro Di Fede** (PEC: alessandro.difede@pec.ordineavvocaticatania.it) e **dall'avv. Chiara Patanè** (PEC: avv.chiarapatane@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio ha eletto domicilio in Paternò (CT), Via G.B. Nicolosi n.24

Ricorrente

* * *

Con ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contro l'Ufficio Scolastico Regione Lombardia e contro l'Ufficio Scolastico Regione Basilicata stesso, la ricorrente chiede che l'intestato Tribunale si pronunci:

In via cautelare e d'urgenza ai sensi dell'art.700 c.p.c. e per:

1. ORDINARE all'amministrazione di provvedere all'assegnazione immediata della ricorrente all'ambito SICILIA 0009 o altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità.

Nel merito:

1. Previa DISAPPLICAZIONE degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente, accertare e DICHIARARE l'illegittimità della compilazione degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C, D dell'art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/17, scuola Primaria, pubblicati dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e della Lombardia nonché l'illegittimità dell'assegnazione alla sig.ra Rametta dell'Ambito Lombardia 0022; e, per effetto RICONOSCERE alla ricorrente il diritto all'assegnazione immediata all'ambito Sicilia 0009, od altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità; conseguentemente ORDINARE all'amministrazione di provvedere a tale assegnazione.
2. Conseguentemente, CONDANNARE l'amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per un importo complessivo di €600 oltre le spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana per la cui quantificazione ci si rimette all'ordine giudicante. O, comunque, in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia; nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa ex art.1226 c.c. dell'odierno giudicante.
3. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Il Giudice, con provvedimento 10/12/2016 ha fissato udienza al **12 gennaio 2017** per la comparizione personale delle parti e la discussione.

* * *

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica scrivente dell'Ambito Territoriale di Milano, come in atti rappresentata e difesa, che integralmente contesta in fatto e in diritto tutto quanto addotto da parte ricorrente.

NEI FATTI

La ricorrente:

- Ha svolto attività di supplente in Scuola Primaria a far data dal 2006 (**all.1** – Stato Matricolare)
- il 01/09/2015 è stata **immessa in ruolo senza sede** in virtù della Legge 107/2015, art.1, comma 98, lett. c) – graduatorie ad esaurimento – scuola Primaria - Posto “Comune” con individuazione di sede la Provincia di Milano.

- Il 01/12/2015 ha ricevuto l'assegnazione della sede provvisoria in Provincia di Milano Scuola Primaria "Enrico Fermi" di Cusano Milanino ove ha svolto regolare servizio.
- Come previsto dalla stessa Legge 107/2015, ha presentato **Domanda di Mobilità (FASE C)** per l'a.s. 2016/2017 ove ha indicato come prima preferenza territoriale SICILIA 0009 (**all.2 – Domanda**)
- le sono stati riconosciuti **Punti 45 di Punteggio Base** oltre 6 punti per ricongiungimento nel comune di Catania.
- In esito alla elaborazione delle domande a livello centrale, ha ottenuto il trasferimento in Provincia di Milano (LOMBARDIA AMBITO 0022 indicato in 29^ posizione nelle preferenze territoriali) e le è stato assegnato incarico triennale dal 01/09/2016 al 31/08/2019 presso la Scuola Primaria "G. Giusti e C d'Assisi" di Milano ove svolge regolare servizio.



Il provvedimento cautelare non merita accoglimento per carenza dei requisiti.

Assenza del "fumus boni iuris".

La docente pone le seguenti questioni in fatto e in diritto a sostegno del ricorso alla procedura d'urgenza. Eccepisce:

- la presunta invalidità dell'intera procedura in quanto avrebbe osservato come docenti della fase D della mobilità (successiva alla propria Fase C) siano stati assegnati in Ambiti Territoriali della Regione Sicilia indicati dalla stessa tra le prime preferenze.
- La mancanza di chiarezza nella redazione degli elenchi dei trasferimenti.
- La violazione dell'art.1, comma 108 L.107/2015 da parte del CCNI nella parte in cui ha discriminato i docenti immessi in ruolo e provenienti da Graduatorie ad Esaurimento a favore di docenti provenienti da Graduatorie di Merito.
- nell'ambito territoriale Puglia 0001, dalla stessa indicato in diciassettesima posizione, sono stati assegnati posti a una ventina di docenti con punteggio inferiore al suo.

Le questioni sollevate non sono meritevoli di accoglimento.

A.

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità stabilite dalla L.107/2015 e dall' OM n.241 dell'8/4/2016 (FASE C) e le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 45 punti.

La ricorrente lamenta di aver constatato come docenti con punteggio inferiore e appartenenti alla FASE D abbiano ottenuto l'assegnazione nell'Ambito Territoriale dalla stessa indicato in posizione successiva alla sua prima scelta.

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità stabilite dalla L.107/2015 e dall' OM n.241 dell'8/4/2016: inserita nella FASE C, ha ottenuto il punteggio complessivo di 19 punti e

ha indicato primo Ambito di preferenza SICILIA 0009 (Catania). L'ambito LOMBARDIA 0022 è indicato al 29° posto (all.2).

La ricorrente lamenta che il provvedimento di assegnazione in Milano sia assolutamente illegittimo per violazione dell'ordine nell'assegnazione delle cattedre in Sicilia in quanto sarebbero state assegnate cattedre a docenti appartenenti alla FASE D con privilegio rispetto a docenti appartenenti alla precedente FASE C (quella della ricorrente).

In primo luogo, l'amministrazione scrivente eccepisce l'assoluta carenza di interesse ad agire della ricorrente nel veder accolta la domanda di illegittimità dei trasferimenti in Sicilia per i motivi dedotti in ricorso.

Come è possibile rilevare dalla sintesi dei trasferimenti FASE D Regione SICILIA (all.3) i pochi docenti che, a dire della ricorrente, le sarebbero stati preferiti nell'assegnazione:

- Sono docenti che hanno, in 5 su 7, una precedenza che la ricorrente NON HA;
- i due docenti che non hanno una precedenza hanno descritto il Tipo di Posto come "sostegno minorati psicofisici", mentre la ricorrente ha indicato di considerare per il trasferimento solo "POSTO COMUNE" (pag.5 Domanda Mobilità)

Quindi la ricorrente non ha ragione di lagnarsi di alcunché. Se anche ottenesse vittoria nell'accoglimento della propria istanza per la declaratoria dell'illegittimità del proprio trasferimento, non potrebbe godere dell'assegnazione di alcuna cattedra di quelle che, a suo dire, sarebbero state illegittimamente assegnate ad altri docenti appartenenti a fasi di trasferimento successiva alla propria.

La ricorrente afferma di essere stata illegittimamente "scavalcata" nella scelta della assegnazione dell'ambito di servizio, ma la realtà è ben altra: se anche si rimettessero le dette 7 cattedre assegnate in FASE D a disposizione dei docenti della FASE C, sarebbe come mettere una goccia nell'oceano in quanto NON UN SOLO DOCENTE DI FASE C HA OTTENUTO IL TRASFERIMENTO IN SICILIA (in merito non è possibile produrre alcun documento per inesistenza di trasferimenti).

Si producono in questa sede due articoli pubblicati in rivista specializzata a proposito della totale assenza di posti disponibili in Sicilia (all.3 e 4).

B.

In secondo luogo, quand'anche l'Ill.mo Tribunale ritenesse di accogliere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di trasferimento, l'art.1, comma 108, L.107/2015 stabilisce che: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, comma 2, TU di cui al decreto legislativo 16*

aprile 1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Quindi, nella mobilità straordinaria i docenti sarebbero stati distinti in due categorie distinte:

- a. quelli assunti prima dell'anno scolastico 2014/2015;
- b. i docenti assunti con il piano straordinario di cui al comma 98 art 1 L.107/2015.

I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento(GAE), come la ricorrente, hanno partecipato tutti alla FASE C dei movimenti prevista dall'art.6 del CCNI dell'8 aprile 2016 per tutti gli ambiti nazionali. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso.

La scrivente amministrazione scolastica produce lo "**ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO**" della SCUOLA PRIMARIA pubblicato il 29/07/2016 dall'Ufficio Scolastico **Provinciale di CATANIA** (indicata come prima scelta dalla ricorrente) in una sintesi delle pagg.1 e 78 (all.6): i trasferimenti sono stati concessi solo ai docenti di FASE A (Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014-15) a quelli di FASE B (Assegnazione ambito provinciale), a nessun docente della FASE C (Assegnazione ambito Nazionale), tre docenti nella Fase D (Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16) ma per posti "Sostegno minorati psicofisici".

Nello scorrere tutto il lungo elenco si può osservare che NESSUN DOCENTE della FASE C, posto COMUNE SCUOLA PRIMARIA, rientrante nella fase di "ASSEGNAZIONE AMBITO NAZIONALE" (quello in cui rientra la docente ricorrente) con punteggio inferiore alla docente ha ottenuto il trasferimento nell'ambito SICILIA 0009!

Quindi l'Amministrazione scolastica ha valutato la domanda della ricorrente in rispondenza ai principi di correttezza e di buon andamento dell'operato della pubblica amministrazione; principi volti alla realizzazione dell'interesse pubblico e pienamente rispettati nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla procedura e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Se qualche errore ci può essere stato da parte della pubblica amministrazione, nessun interesse ha la ricorrente nel farlo valere in questa sede per assoluta carenza di legittimazione attiva (violazione di diritto soggettivo) e di interesse ad agire.

Ogni affermazione contraria non è stata minimamente provata e la domanda della ricorrente dovrà essere totalmente rigettata.

C.

In terzo luogo la difesa della ricorrente ripercorre nel proprio ricorso le Fasi previste nella mobilità dei docenti di quest'anno ed esamina la posizione dei docenti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico 2012 (c.d. GM = graduatoria di merito) e afferma che l'art.2 CCNI li inserisce nella fase B (sotto-fase B3) della mobilità mentre di tale *favor* non si faceva cenno nella L.107/2015.

E' bene ripercorrere l'intera complessa vicenda.

La Legge 107/15, art.1, comma 96, ha stabilito un piano di assunzione straordinario di docenti a tempo indeterminato (nei limiti dei posti) per:

"a) i soggetti iscritti a pieno titolo (...) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale" del MIUR nel 2012.

"b) i soggetti iscritti a pieno titolo (...) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ..."

A proposito dell'assegnazione del posto, il successivo art.1, comma 98 ha stabilito che:

"a) i soggetti di cui al comma 96, lett. a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto (...)";

b) coloro che non sono stati destinatari della proposta di assunzione, *"sono assunti con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015 nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) secondo la procedura nazionale di cui al comma 100"*.

A questo punto si ponevano da risolvere due questioni: assegnare in via definitiva ai docenti che non erano stati destinatari di proposta di assunzione su posto vacante e disponibile in organico di diritto; non penalizzare la categoria dei docenti già assunti entro l'anno 2014/15 che non avrebbero più avuto cattedre disponibili per ottenere uno sperato trasferimento.

Allora il successivo art.1, comma 108 L.107/15 ha previsto:

"un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo (...). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo

indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni (...) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Ma in tale disposizione si è persa per strada una categoria di docenti: quelli assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1, comma 96, lett. a) ex L.107/15: i docenti provenienti da graduatorie di merito, cioè, quelli vincitori di concorso.

Dal punto di vista di diritto sostanziale tale categoria deve necessariamente godere di un privilegio giuridico, un *favor*, rispetto a tutti gli altri docenti per i seguenti motivi:

1. L'art.97, comma 4, Cost. stabilisce che *"agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"*.
2. Tale principio costituzionale è ribadito dall'art.1, comma 109, L.107/15, stabilisce altresì che *"l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art.400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994. (...) I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente, sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi dal 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso"*.
3. Il fatto che l'art.1, comma 108, L.107/15 abbia inserito la parola *"successivamente"* riferito all'ordine da seguire nella procedura dei trasferimenti per i docenti assunti da GAE, sta ad indicare, per sillogismo, che i docenti provenienti da GM debbano essere inseriti nell'ordine *"prioritariamente"* agli altri della GAE.

Ecco che, quindi, il CCNI 08/04/2016 e la contestuale Ordinanza Ministeriale di applicazione, hanno correttamente introdotto la disciplina concernente la mobilità dei docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96, lett. a) ispirata ad un evidente favore, laddove, non essendo contemplati questi ultimi dalle norme di legge dettate in tema di mobilità straordinaria, prevede la possibilità per detti docenti (assunti quali idonei dalle Graduatorie di merito concorsuali) di partecipare al piano di mobilità, in deroga al incolo territoriale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo conseguita all'esito della partecipazione al piano di assunzioni.

Né, peraltro, può dirsi che il CCNI non abbia tutelato gli interessi dei docenti della FASE B1.

Nell'allegato 1 del CCNI citato, relativo all'Ordine nelle operazioni dei trasferimenti, si legge:

"EFFETTUAZIONE DELLA FASE B.

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: (...)

Il MIUR, quindi, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha ben e correttamente valutato tutte le posizioni dei docenti interessati al piano straordinario di Mobilità senza incorrere in violazioni di legge.

Assenza di periculum in mora.

La costante giurisprudenza di legittimità e di merito, come noto, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del processo del lavoro, per sua natura già rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza tanto che, si ritiene, solo in presenza del *periculum* può vagliarsi anche la sussistenza del *fumus boni iuris*. In particolare, poiché il provvedimento ex art.700 c.p.c. è uno strumento di carattere straordinario che la legge appresta a favore del ricorrente quando sia effettivo il pericolo di un danno grave ed irreparabile, per evitare il quale non sia possibile attendere i tempi di tutela ordinaria, è onere del ricorrente fornire prova concreta e specifica in ordine alla situazione di temibile *vulnus* alla sua vita professionale e di relazione.

Il provvedimento cautelare non merita l'accoglimento:

- la docente sta svolgendo regolare servizio nella scuola assegnata già dal 01/09/2016 e nulla ha eccepito fino a questo momento.
- tutte le circostanze di natura familiare e personale ora lamentate erano preesistenti alla presa in servizio e non si comprende per quale motivo ora, dopo 4 mesi, si chiedi un provvedimento cautelare d'urgenza.
- Nel momento in cui la docente ha presentato domanda di mobilità secondo quanto disposto dalla legge 107/2015, **era perfettamente a conoscenza** che, rientrando nella **FASE C** dei trasferimenti, **concorrevva all'assegnazione a LIVELLO NAZIONALE**.
- **La ricorrente era perfettamente a conoscenza** che ben poche erano le possibilità di ottenere una cattedra nel posto desiderato.
- **Come emerge nell'esposizione de "I FATTI" la ricorrente ha già svolto anno scolastico 2015/16 fuori sede in Provincia di Milano** pur sussistendo i motivi di presunto grave pregiudizio all'unità familiare eccepito in ricorso.
- **Nessun altro motivo** è stato addotto per supportare e sostenere la domanda di provvedimento cautelare.

Si tenga presente che è previsto (art.12 DpR n.3/1957) il principio **dell'obbligo di residenza dell'impiegato** *"nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato"* e che ciò possa essere derogato solo previa autorizzazione del capo dell'ufficio *"per rilevanti ragioni...quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere"*. Di conseguenza, non si vede come possa ritenersi tutelato un diritto del lavoratore ad avere un luogo di lavoro che sia estremamente vicino alla propria residenza, potendosi invece pretendere il contrario (cfr. Tribunale di Lecco, sez. lavoro, n.1838/2016 del 10 ottobre 2016).

Per tali ragioni, la domanda cautelare svolta dalla docente non può trovare accoglimento.

* * *

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare e nel merito:

1. DICHIARARE la carenza di interesse ad agire della ricorrente in quanto, qualora riconosciuti eventuali vizi nella assegnazione, manca la prova che l'eventuale correzione degli stessi possa comportare valida assegnazione di cattedra nell'ambito richiesto Sicilia 0008 (Catania).
2. RIGETTARE la richiesta di provvedimento d'urgenza per assoluta mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per le ragioni esposte in atto.
3. RIGETTARE le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto
4. CONDANNARE la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Allega:

1. Stato Matricolare
2. Domanda di Mobilità
3. Estratto Movimenti FASE D Sicilia
4. Articolo su Orizzontescuola "Mobilità, ecco perché si emigra dalla Sicilia".
5. Articolo su Orizzontescuola "Mobilità, Sicilia in passivo: sono più i docenti che partono rispetto a quelli che rientrano".
6. Estratto trasferimenti Ufficio Scolastico di Catania
7. Estratto della Legge 107/2015 e del CCNI

Con riserva di ulteriormente dedurre e integrare nella fase di merito.

Milano, 4 gennaio 2017

Il Funzionario delegato
(Dr.ssa Emanuela Romano)

Emanuela Romano

E' copia conforme all'originale

Milano, 22 MAR 2017



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppina DE MARTINO